

REGOLAMENTO PER LA
PROCEDURA
PER LA COMPOSIZIONE DEGLI
ORGANI STATUTARI

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA

**REGOLAMENTO PER LA PROCEDURA PER LA COMPOSIZIONE
DEGLI ORGANI STATUTARI
DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA**

Indice

Art. 1 - Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2 - Requisiti etici, di professionalità e competenza	pag. 3
Art. 3 - Criteri per le nomine	pag. 3
Art. 4 - Presentazione di candidature per la nomina dei componenti del Comitato di Indirizzo di cui all'art. 10 , comma 1, dello Statuto	pag. 4
Art. 5 - Documentazione	pag. 5
Art. 6 - Procedura di nomina del Presidente	pag. 5
Art. 7 - Procedura di nomina del Vice Presidente	pag. 6
Art. 8 - Procedura di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione ..	pag. 6
Art. 9 - Procedura di nomina dei componenti del Collegio Sindacale	pag. 7
Art.10 - Procedure di verifica cause di ineleggibilità e/o incompatibilità	pag. 8
Art.11 - Pubblicità	pag. 8
Art.12 - Disposizioni generali	pag. 8

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, specifica i requisiti e disciplina le procedure per la candidatura, la designazione e la nomina e delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei componenti del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, nonché del Presidente e del Vice Presidente, anche in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015 (di seguito Protocollo d'intesa).

Tali procedure devono assicurare una trasparente composizione degli organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo Statuto, nonché la salvaguardia del valore reale del Patrimonio e la loro indipendenza e terzietà.

Articolo 2

Requisiti etici, di professionalità e competenza

1. I candidati alla carica di Presidente, Vice Presidente, componente del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di amministrazione, fatte salve le cause di ineleggibilità, le incompatibilità e i conflitti di interesse previsti negli artt. 14 e 15 dello Statuto della Fondazione, devono possedere comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione o nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economiche o finanziarie, attraverso un'adeguata esperienza, come previsto nell'art 9 dello Statuto.

2. Il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Comitato di indirizzo e del Consiglio di amministrazione devono avere piena capacità d'agire ed essere di specchiata moralità e indiscussa probità. In particolare non possono ricoprire cariche coloro che abbiano cause pendenti con la Fondazione e siano stati, con sentenza passata in giudicato, condannati al risarcimento di danni cagionati alla Fondazione.

3. I candidati alla carica di componenti del Collegio sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dallo Statuto e dai commi 1 e 2 del presente articolo e, inoltre, devono essere scelti fra coloro che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo contabile e di legalità, come previsti dalle norme vigenti per le società per azioni sul collegio sindacale.

Articolo 3

Criteri per le nomine

1. I componenti del Comitato di indirizzo e del Consiglio di amministrazione devono essere scelti fra persone fisiche, residenti preferibilmente da non meno di tre anni nel territorio della Provincia di Massa-Carrara ad eccezione delle persone nominate ai sensi dell'art.10 comma 1 lett. c), e), f) dello Statuto.

Per l'accesso agli organi sono essenziali le qualità personali dei candidati, senza discriminazioni e assicurando l'adeguata rappresentatività negli stessi dei due generi, nella misura minima del 30% per ciascuno.

2. Ai fini della verifica periodica prevista dall'art. 12 dello Statuto, la Fondazione, verifica che i soggetti designanti e proponenti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della Fondazione. La Fondazione, al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei settori di intervento della Fondazione.

I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di indirizzo.

Le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche nelle forme ritenute idonee ad una adeguata divulgazione.

In occasione di tali incontri e in previsione del rinnovo degli organi, la Fondazione inviterà i presenti ad ottemperare alla prescrizione statutaria di cui all'art. 9, comma 2, concernente l'adeguata rappresentatività dei due generi.

Articolo 4

Presentazione di candidature per la nomina dei componenti del Comitato di Indirizzo di cui all'art. 10, comma 1, dello Statuto

1. Il Presidente della Fondazione, ameno sei mesi prima della scadenza del mandato del Comitato di indirizzo, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a richiedere ai soggetti designanti o proponenti esterni, l'indicazione dei nominativi di spettanza, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento, invitandoli ad assicurare l'adeguata rappresentatività negli organi dei due generi, nella misura minima del 30% per ciascuno.

2. Precisamente il Presidente provvede a richiedere la designazione dei nominativi di spettanza:

- quattro al Sindaco del Comune di Carrara, di cui almeno uno con riconosciuta competenza ed esperienza nel settore della tutela dell'ambiente,
- uno al Sindaco del Comune di Massa,

- due alla Camera di Commercio di Massa e Carrara (o eventuale altro ente derivante da futuri accorpamenti avente medesime funzioni od operante nel territorio di riferimento) , di cui uno residente nei comuni di Massa e Carrara ed uno residente nei restanti comuni della Provincia di Massa Carrara,

e la proposta di una terna di nominativi ai soggetti di volta in volta statutariamente previsti, attualmente a:

- Accademia di Belle Arti di Carrara, fra soggetti aventi competenza ed esperienza nel settore dell'arte e della valorizzazione del patrimonio culturale,

- Associazione Industriali della Provincia di Massa Carrara (o eventuale altro soggetto derivante da futuri accorpamenti, avente medesime funzioni ed operante nel territorio di riferimento) con competenza ed esperienza nelle problematiche poste dallo sviluppo economico.

Gli enti designanti e le organizzazioni proponenti dovranno provvedere a comunicare i nominativi entro e non oltre due mesi antecedenti la scadenza del Comitato o dall'anticipata cessazione.

3. Ai fini della nomina per cooptazione dei restanti due componenti il Comitato di Indirizzo ex art. 10, comma 1 lettere e) ed f) dello Statuto, ogni cittadino aventi i requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento potrà presentare la propria candidatura, accompagnata da curriculum sottoscritto e dalla documentazione che sarà ritenuta utile alla valutazione; parimenti ogni componente del Comitato in carica potrà presentare candidature di soggetti aventi i medesimi requisiti, in misura non superiore ad un candidato per ognuno dei posti da ricoprire.

Entro e non oltre i quindici giorni antecedenti la scadenza del Comitato di Indirizzo in carica, oppure entro tre mesi dalla anticipata cessazione dei singoli componenti dell'organo medesimo, quest'ultimo provvederà, alla verifica dei requisiti soggettivi di cui all'art. 14 nonché delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità ed alla nomina dei componenti di cui all'art. 10 dello Statuto.

Qualora gli enti designanti o proponenti non provvedano alle indicazioni entro i termini previsti, la Fondazione sollecita gli interessati concedendo ulteriori dieci giorni per gli adempimenti (art. 12, comma 5, dello Statuto).

Qualora i soggetti esterni cui compete la designazione e/o indicazione non provvedano entro i termini di cui sopra, il potere di nomina viene attribuito a soggetti terzi surroganti (Prefetto o Presidente del Tribunale) previsti dall'art. 12 commi 5 e 6 dello Statuto, di volta in volta individuati

dal Comitato di Indirizzo prima dell'avvio della procedure di nomina di cui al primo comma del seguente articolo.

Articolo 5 Documentazione

1. Gli enti, le organizzazioni e i soggetti che presentano designazioni e/o candidature devono produrre la documentazione comprovante il possesso da parte dei candidati dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del presente Regolamento, viene comprovato mediante la produzione di curriculum dettagliato sottoscritto dal candidato accompagnato da una dichiarazione di presa atto ed autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (regolamento UE 2016/679 o "GDPR").
3. Il possesso di ogni altro requisito deve essere comprovato mediante la produzione del certificato di residenza, del certificato del casellario giudiziale generale, del certificato dei carichi pendenti, del consenso al trattamento dei dati personali e/o di una dichiarazione con la quale attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di situazioni di incompatibilità, di ineleggibilità e di conflitto di interessi.
4. Successivamente alla nomina ogni componente deve far pervenire la propria accettazione entro quindici giorni dal ricevimento della medesima.
In caso di mancata accettazione in forma scritta della carica da parte del soggetto interessato entro il termine anzidetto di quindici giorni, si provvede a una nuova nomina.
5. Il Comitato di Indirizzo, nella sua prima riunione convocata dal Presidente in carica, previa verifica della esistenza dei requisiti, provvede alla convalida delle nomine dei propri componenti, verificando altresì che sia stata rispettata la previsione di cui all'art. 9, comma 2, dello Statuto, concernente la rappresentatività di genere.
6. In seguito alla prima riunione, finalizzata alla convalida delle nomine, il Comitato provvede alla nomina per l'elezione di:
 - Presidente;
 - Vice Presidente, su proposta del Presidente.

Articolo 6 Procedura di nomina del Presidente

1. Le candidature alla carica di Presidente devono essere presentate alla Segreteria della Fondazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta convocata per le nomine.
Ciascuna candidatura deve essere presentata da almeno cinque componenti del neoeletto Comitato.
Ciascun componente non può sottoscrivere più di una candidatura.
2. Unitamente a ciascuna candidatura, entro il medesimo termine di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere depositata la dichiarazione con la quale lo stesso accetta la candidatura. Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi sono considerate come non presentate.
3. I candidati saranno elencati in ordine alfabetico. La votazione verrà effettuata a voto palese; risulterà eletto colui che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.
4. Nel caso non siano presentate liste, ciascun Consigliere potrà esprimere una preferenza; risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, prevalendo, a parità di voti, il più anziano di età.
5. Il Segretario generale della Fondazione svolge le funzioni di scrutatore in tutte le votazioni previste nel presente articolo.

Articolo 7

Procedura di nomina del Vice Presidente

1. Dopo aver nominato il Presidente si procede alla elezione del Vice Presidente su proposta del Presidente.

Il Comitato di indirizzo procede quindi alla votazione del nominativo. La votazione avverrà a voto palese e a maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui non si raggiunga tale maggioranza, si procederà a votare un ulteriore nominativo su proposta del Presidente medesimo. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

2. Il Segretario generale della Fondazione svolge le funzioni di scrutatore in tutte le votazioni previste nel presente articolo.

Articolo 8

Procedura di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione

1. Per la nomina degli ulteriori tre componenti del Consiglio di amministrazione, il Comitato di Indirizzo procede sulla base di liste, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

2. Le liste, che possono avere un numero di candidati non superiore a cinque e non inferiore a tre, devono essere presentate almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta convocata per le nomine. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

I proponenti dovranno altresì tenere conto della necessità di assicurare l'adeguata rappresentatività dei due generi nella misura minima del 30% ciascuno, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, dello Statuto e dall'art. 3 del presente Regolamento.

3. Ciascuna lista deve essere presentata alla Segreteria della Fondazione da almeno cinque componenti il Comitato di Indirizzo. Ciascun componente non può sottoscrivere più di una lista.

4. Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di cui al precedente comma 2 del presente articolo, deve essere depositato il curriculum dei singoli candidati sottoscritto ed accompagnato da una dichiarazione di presa atto ed autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (regolamento UE 2016/679 o "GDPR") insieme con le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di conflitto di interessi, come pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto.

5. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono considerate come non presentate.

6. Ciascun Componente deve esprimere il proprio voto per una sola lista, indicando all'interno della stessa fino a un massimo di tre preferenze. La votazione verrà effettuata a voto palese.

Risulteranno eletti rispettivamente: il primo classificato nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, poi il primo classificato della lista che risulterà minoritaria ed infine il secondo classificato nella lista maggioritaria.

A parità di voti prevale il candidato più anziano di età. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

7. Nel caso non siano presentate liste, il Comitato di Indirizzo nomina i tre componenti il Consiglio di amministrazione votando su candidature singole. In tal caso ciascun Consigliere potrà esprimere fino a un massimo di tre preferenze; risulteranno eletti i tre candidati che avranno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, prevalendo, a parità di voti, il più anziano di età.

8. Si dovrà altresì tenere conto della necessità di assicurare l'adeguata rappresentatività dei due generi nella misura minima del 30% per ciascuno, secondo quanto previsto dall'art.9, comma 2, dello Statuto.

Qualora la composizione del Consiglio di amministrazione che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i due generi – tenuto conto del loro ordine di elencazione nella lista che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti – gli ultimi eletti della lista del genere più rappresentato

decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato.

In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista medesima in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, il Comitato di indirizzo integra l'organo con le maggioranze previste dallo Statuto, assicurando il soddisfacimento del requisito.

9. Il Segretario generale della Fondazione svolge le funzioni di scrutatore in tutte le votazioni previste nel presente articolo.

Articolo 9

Procedura di nomina dei componenti del Collegio sindacale

1. Il Comitato di Indirizzo, per la nomina dei componenti che formano il Collegio sindacale procede sulla base di liste, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

2. Le liste, che possono avere un numero di candidati non superiore a cinque e non inferiore a tre devono essere presentate alla Segreteria della Fondazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta convocata per le nomine. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

I proponenti dovranno altresì tenere conto della necessità di assicurare l'adeguata rappresentatività dei due generi nella misura minima del 30% per ciascuno, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, dello Statuto e dall'art. 3 del presente Regolamento.

3. Ciascuna lista deve essere presentata alla Segreteria della Fondazione da almeno cinque componenti il Comitato di Indirizzo. Ciascun componente non può sottoscrivere più di una lista.

4. Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di cui al precedente comma 3 del presente articolo, devono essere depositati per ogni singolo candidato il curriculum sottoscritto ed accompagnato da una dichiarazione di presa atto ed autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (regolamento UE 2016/679 o "GDPR") insieme con la documentazione che attesti il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo contabile e di legalità, come previsti dalle norme vigenti per le società per azioni sul collegio sindacale, insieme con le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità, di conflitto di interessi e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto.

5. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono considerate come non presentate.

6. Ciascun Componente esprime il proprio voto per una sola lista, indicando all'interno della stessa fino a un massimo di tre preferenze.

Risulteranno eletti rispettivamente: il primo classificato nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, poi il primo classificato della lista che risulterà minoritaria ed infine il secondo classificato nella lista maggioritaria. La votazione verrà effettuata a voto palese.

In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età. Il candidato più anziano di età che abbia riportato il maggior numero di voti assumerà la carica di Presidente del Collegio sindacale. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

7. Nel caso non siano presentate liste, il Comitato di Indirizzo nomina i componenti del Collegio sindacale votando su candidature singole assicurando l'adeguata rappresentatività dei due generi, nella misura minima del 30% per ciascuno. In tal caso ciascun consigliere potrà esprimere fino a un massimo di cinque preferenze; risulteranno eletti, secondo le modalità e con le attribuzioni di cui al comma precedente del presente articolo, i tre candidati maggiormente votati, prevalendo, a parità di voti, il più anziano di età.

8. Il Segretario generale della Fondazione svolge le funzioni di scrutatore in tutte le votazioni previste nel presente articolo.

9. Qualora la composizione del Collegio sindacale che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i due generi – tenuto conto del loro ordine di elencazione nella lista che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti – gli ultimi eletti della lista del genere più rappresentato

decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato.

In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista medesima in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, il Comitato di Indirizzo integra l'organo con le maggioranze previste dallo Statuto, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Articolo 10

Procedura di verifica cause di ineleggibilità e/o incompatibilità

Qualora dopo la nomina vengano rilevate o pervengano alla Fondazione segnalazioni su cause di ineleggibilità o incompatibilità presenti o sopravvenute a carico di un membro degli organi, il Presidente invita il soggetto segnalante ed il componente interessato a presentare in tempi utili memoria a sostegno delle diverse tesi eventualmente discordanti.

Tali memorie saranno portate a conoscenza dei singoli componenti il Comitato per essere oggetto di autonoma valutazione e discussione che sarà posta all'ordine del giorno nella prima riunione utile dello stesso organo.

Le votazioni riguardanti persone hanno luogo, su richiesta anche di un solo componente il Comitato di Indirizzo, a scrutinio segreto.

Articolo 11

Pubblicità

1. Lo Statuto della Fondazione, il presente Regolamento, i nominativi dei componenti gli organi della Fondazione e i loro curricula sono pubblicati sul sito internet della Fondazione.

2. Dell'inizio e delle modalità di svolgimento delle procedure di designazione viene data tempestiva comunicazione sul sito internet della Fondazione nonché agli organi di informazione.

Articolo 12

Disposizioni generali

1. Le comunicazioni menzionate nel presente Regolamento saranno effettuate con mezzi idonei ad assicurarne il recepimento (fax, raccomandata con avviso di ricevimento, e-mail, pec, pubblicazione su quotidiani, sito internet della Fondazione, ecc.).

2. I componenti degli organi, nonché coloro che sono candidati agli stessi in base al presente Regolamento, sono tenuti alla piena osservanza degli obblighi di riservatezza anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento e nello Statuto si osservano le norme di legge.

4. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione da parte del Comitato di Indirizzo.